

Verbale dell'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione di promozione sociale La piccola Officina

In giorno 26 del mese di ottobre dell'anno 2022, alle ore 16 presso la sede legale di via Giuseppina Turrisi Colonna 68, si sono riuniti i soci dell' Associazione La piccola Officina per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Aggiornamento dello Statuto dell'associazione
2. varie ed eventuali

Sono presenti all'assemblea:

- Antonio Michele Andrea Arcidiacono;
- Matilde Bucca;
- Giuseppe Rizzuto;
- Maura Tripi.

Assume la presidenza dell'assemblea il presidente dell'associazione, sig. Maura Tripi, la quale

preso atto

- della regolarità della convocazione;
- che sono presenti numero 4 soci, in proprio o per delega;

dichiara

validamente costituita l'assemblea ed invita la stessa alla nomina del segretario.

Udito quanto sopra, l'assemblea, all'unanimità, chiama la sig.ra Matilde Bucca, che accetta a fungere da segretario.

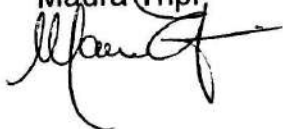
Il presidente prende la parola ed inizia la discussione del primo punto all'ordine del giorno, proponendo l'aggiornamento dello Statuto, in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'"Officina Creativa Interculturale - APS", e per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Lo Statuto viene proposto come indicato nel documento allegato.

L'assemblea approva con voto unanime lo Statuto aggiornato.

Alle varie ed eventuali nessuno chiedendo la parola e non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene tolta alle ore 17.30, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

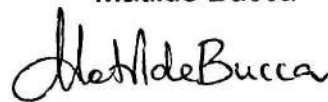
Il Presidente

Maura Tripi



Il Segretario

Matilde Bucca

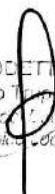


Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Territoriale di Palermo 1

Registrato il 22/10/22 al n. 3317 serie 3
Pagato € 20,00



L'ADEDETTO
Patrizio Turrisi (*)
Firma su delega dell'Ufficio Provinciale
Domènica Modato



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
DENOMINATA "LA PICCOLA OFFICINA - APS"**

Art. 1 Denominazione

È costituita, nel numero minimo dei Soci previsto dalla legge e quale Ente del Terzo Settore, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "La piccola Officina – APS", in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. "La piccola Officina - APS", ove previsto, comprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS, con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito. "La piccola Officina -APS" ha sede legale a Palermo, C.A.P. 90141, in via Giuseppina Turrisi Colonna 68. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con semplice delibera del Consiglio Direttivo, mentre il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto. "La piccola Officina – APS" potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni ulteriori anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La durata de "La piccola Officina – APS" è a tempo indeterminato.

Art. 2 Finalità e Attività

L'Associazione "La piccola Officina – APS", più avanti chiamata soltanto "Associazione", non ha finalità di lucro: riconosce i principi di giustizia, gratuità, solidarietà sociale e partecipazione democratica alla vita della comunità e promuove i diritti civili, sociali ed umani in ambito nazionale ed internazionale. In particolare l'Associazione è frutto di un pensiero condiviso, ispirato e coltivato con pazienza, cura e immaginazione. Nasce nel cuore dell'Associazione di Promozione Sociale "Officina Creativa Interculturale - APS", dal sogno, dall'impegno e dalla meraviglia che ogni giorno ne sostengono il progetto e le danno vita, con il desiderio di creare, insieme ai piccoli e ai grandi della città, uno spazio di partecipazione, di scoperta, di condivisione, di confronto e di trasformazione quotidiani, in cui educazione e crescita siano incontro, invenzione, gioco, libertà. L'Associazione si ispira alla pedagogia delle piccole cose e all'ascolto attivo e reciproco. Le attività sono aperte a tutti, ma rivolte, in particolar modo, ai bambini e alle loro famiglie associati. L'Associazione può svolgere tutte le attività e offrire tutti i servizi ritenuti necessari al perseguimento delle sue finalità, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e secondo l'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- servizi ludici ed educativi per bambini in età prescolare e scolare e per le famiglie;
- servizi di solidarietà familiare e supporto genitoriale e a favore della partecipazione attiva delle famiglie;
- centri di assistenza e incontro per minori;
- promozione della lettura dei libri in lingua originale, dei libri bilingui e dei libri di carattere interculturale, con particolare attenzione all'editoria per bambini e per ragazzi;
- promozione del dialogo interculturale attraverso la narrazione, l'arte, la letteratura, la musica, il teatro e altri mezzi di comunicazione;
- attività di promozione di autori e artisti, delle lingue e delle culture del mondo;
- progetti e iniziative in collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni, organizzazioni non governative, movimenti, fondazioni e istituzioni che operano per lo sviluppo e la solidarietà sociale, la promozione del territorio e lo scambio culturale.

Per lo svolgimento di queste l'Associazione si avvale, prevalentemente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle esemplificative, attività secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 3 Rapporti interassociativi

L'Associazione offre la sua collaborazione, ovvero si avvale di altri enti e persone giuridiche, a livello locale, nazionale ed internazionale per lo sviluppo di iniziative in accordo con le sue finalità. Essa mantiene tuttavia l'indipendenza nei confronti degli organi di governo e delle organizzazioni politiche e sindacali.

Art. 4 Natura dell'Associazione

L'Associazione ha natura di promozione sociale ed è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendono necessari per meglio gestirne specifici rapporti o attività.

Art. 5 Soci

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che ne fanno richiesta, che si riconoscono nello Statuto e che intendono collaborare per il raggiungimento del suo scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come Soci sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche, sia altri enti del Terzo Settore o associazioni senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. La temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa non è ammessa. Per ottenere la qualifica di Socio ogni aspirante deve presentare domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione in base alla modulistica predisposta dall'Associazione stessa. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci è, infatti, il Consiglio Direttivo, il quale può anche avvalersi del diritto di rigettare la domanda di ammissione. L'eventuale rigetto della domanda d'iscrizione deve essere tuttavia comunicato per iscritto all'interessato, specificandone, entro 60 giorni, i motivi. Dal suo canto l'interessato, entro 60 giorni, ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea, che prenderà in esame la richiesta in occasione della sua prima riunione. L'adesione del Socio è annotata nel Libro soci dell'Associazione. I Soci possono essere;

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione. Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di Soci ha carattere di perpetuità e non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale;

- Soci operativi: le persone fisiche che aderiscono all'Associazione, che prestano un'attività prevalentemente gratuita e volontaria e che fanno parte del Gruppo di ricerca, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono tenuti al pagamento di una quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo;

- Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di Socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e la loro qualità di Soci è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;

- Soci juniores: coloro che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età. La loro qualità di Soci è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Solo questa categoria di Soci ha diritto a versare una quota ridotta nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;

- Soci sostenitori: tutti coloro che, condividendone gli ideali, contribuiscono al perseguimento degli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura, oppure coloro che forniscono esclusivamente il sostegno economico alle attività dell'Associazione. È lasciata al singolo Socio sostenitore la libertà e la discrezionalità del contributo, a partire però da una soglia minima stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione;

- Soci onorari: le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione. Vengono nominati dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti di cui godono le altre categorie di Soci.

Tutti i Soci aderenti all'Associazione hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle Assemblee, di eleggere gli organi sociali, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. I Soci hanno diritto di esaminare i

Libri sociali, previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno inoltre il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti, ed all'esterno dell'Associazione, deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea. I versamenti non sono rivalutabili, né ripetibili, né trasmissibile in nessun caso e, pertanto, non può farsi luogo la richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione, nemmeno in caso di scioglimento della stessa, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione. I Soci sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione e di autofinanziamento annuale entro 30 giorni dall'ammissione e relativa iscrizione nel Libro soci annuale. L'iscrizione dei Soci è valida per l'esercizio in corso, al termine del quale deve essere rinnovata. I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione negli orari e nelle modalità stabiliti, di partecipare alle attività culturali e formative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione. I Soci hanno l'obbligo di rispettare, e di far rispettare, le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. La qualifica di Socio si perde per morte, per morosità nel pagamento della quota associativa, per dimissioni volontarie o per esclusione. Il Socio può infatti recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha decorrenza immediata e non è revocabile. Il Socio può anche essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa, ovvero se assume comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome, ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto, nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo, per il corretto raggiungimento dei fini sociali. Il Socio che non abbia effettuato il pagamento della quota di autofinanziamento annuale, infine, è escluso automaticamente dall'Associazione, senza necessità di delibera esplicita da parte del Consiglio Direttivo. L'esclusione del Socio per altri motivi è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata al medesimo per iscritto assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione, nonché ratificata dall'Assemblea dei Soci nella prima riunione utile. I Soci receduti e/o esclusi, che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione. Contro il provvedimento di esclusione ha tuttavia 60 giorni di tempo per presentare ricorso all'assemblea, la quale dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dallo stesso ricorso.

Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è Socio, o associato, o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I Soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro. Laddove necessario, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, ai fini dello svolgimento delle proprie attività e per il perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati

nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 6 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea, b) il Consiglio Direttivo, c) l'Organo di controllo laddove eletto, d) il Revisore dei conti laddove eletto, e) il Presidente e il Vicepresidente. Tutte le cariche sociali sono elettive.

a) l'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo ed è costituita dagli iscritti all'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea - sia ordinaria che straordinaria - tutti i Soci, purché in regola con le quote sociali dell'anno in corso. Ogni Socio è titolare di un voto, ma nel caso dei Soci juniores il diritto di voto è esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci. L'Assemblea viene convocata dal Presidente - o in casi di impedimento dal Vicepresidente - in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede straordinaria per decisione del Presidente o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei Soci. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con adeguato preavviso, mediante invio per lettera semplice o messaggio di posta elettronica indirizzati a tutti i Soci, o con affissione nella sede sociale. L'avviso deve specificarne il giorno, l'ora e il luogo, nonché gli argomenti all'ordine del giorno. È ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto soltanto ad altro Socio. Non è ammessa più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. I verbali della riunione dell'Assemblea sono redatti in apposito registro da un Socio designato dal Presidente.

All'Assemblea ordinaria spettano le seguenti prerogative:

- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- proporre iniziative indicandone indirizzi e direttive generali sull'attività dell'Associazione, modalità e supporti organizzativi;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio sociale quando previsto dalla legge
- approvare annualmente l'importo delle quote di iscrizione e di autofinanziamento annuale così come deliberate dal Consiglio Direttivo, nonché quali categorie di persone hanno diritto a pagare una quota ridotta;
- ratificare le esclusioni dei Soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- approvare il programma annuale dell'Associazione;
- discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- procedere eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'Assemblea ordinaria è legalmente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno 1/3 degli iscritti; è legalmente costituita in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

All'Assemblea straordinaria spettano le seguenti prerogative:

- approvare eventuali modifiche allo Statuto;
- sfiduciare uno o più membri del Consiglio Direttivo. Nel caso di voto favorevole di sfiducia, l'Assemblea procede immediatamente all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo che succedano a quelli sfiduciati. Nel caso in cui vengano sfiduciati più della metà dei membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo stesso è sciolto e l'Assemblea procede immediatamente all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo;
- trasferire la sede legale dell'Associazione;

- sciogliere l'Associazione e devolverne il patrimonio.

L'assemblea straordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei Soci e delibera a maggioranza dei presenti e con voto unanime dei Soci fondatori e dei Soci operativi; è costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/4 dei Soci e delibera a maggioranza dei presenti e con voto unanime dei Soci fondatori e dei Soci operativi.

b) il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno tre membri da eleggersi tra i Soci fondatori e i Soci operativi. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio rimane in carica per tre anni. I consiglieri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica dall'atto della loro nomina. I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari specificatamente determinati, ad uno o più consiglieri. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare il Consiglio:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente;
- stabilisce l'importo delle quote annue dell'Associazione;
- delibera sull'ammissione ed esclusione dei Soci;
- decide sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione;
- approva i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea dei Soci;
- stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci ed ai terzi e le relative modalità di svolgimento;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- conferisce e revoca procure;
- delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- compila l'eventuale regolamento interno per il mero funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario o straordinario che venga sottoposto alla sua approvazione dai membri dell'Associazione.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri. La convocazione avviene nelle forme che il Consiglio Direttivo ritiene opportune, rispettando - nei casi ordinari - un preavviso di almeno tre giorni, mentre in caso di urgenza può essere convocato anche telefonicamente nelle ventiquattro ore. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Delle deliberazioni stesse è redatto verbale sottoscritto dal Presidente. Il Consiglio Direttivo può deliberare uno o più regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione.

c) L'Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

d) il Revisore dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

e) Presidente e Vicepresidente

Il Presidente coordina l'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci, sia nei riguardi dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea. Il Presidente è eletto dall'Assemblea sino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono delegate al Vicepresidente.

Art. 7 Patrimonio, entrate e bilancio dell'Associazione

L'Associazione non ha scopi di lucro e destina i proventi da eventuali attività accessorie di carattere commerciale connesse con le sue attività istituzionali alla promozione delle sue finalità. L'Associazione destina eventuali avanzi di esercizio alla realizzazione delle sue finalità, con espresso divieto di redistribuzione delle quote sociali, o di avanzi di esercizio, tra i Soci, anche in forma indiretta. Le fonti di finanziamento sono costituite dalle quote di iscrizione e dai contributi di singoli iscritti, di gruppi di lavoro e di enti pubblici e privati. L'attività degli Associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei soci. L'Associazione, in casi di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;

- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle esemplificative elencate nel presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo può rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario, o che comunque cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso. Le quote versate dai soci sono intrasmissibili. Secondo le disposizioni introdotte dal D.lgs. 460/97, è prevista la stesura del rendiconto economico e finanziario annuale, approvato in sede di Assemblea ordinaria. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 8 Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 9 Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia l' 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Art. 10 Scioglimento e liquidazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole - a maggioranza qualificata (2/3) - di almeno 3/4 degli associati riuniti in Assemblea straordinaria. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione delibera anche sulla destinazione del patrimonio che ne residua dalla liquidazione. In caso di scioglimento, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni, o ad altri enti, aventi finalità simili a quelle indicate all'art.2 del presente Statuto previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 11 Rinvio

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si fa rinvio all'osservanza delle norme di legge.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Palermo, 26 ottobre 2022

MAURA TRIPI



MATILDE BUCCA

